



COMUNE di COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno
Ufficio Polizia Locale

N. 35 Reg. Ord.

OGGETTO: Limitazione di accensione di petardi, razzi, fuochi artificiali, falò e simili.

IL SINDACO

Considerata, la diffusione dell'usanza di accendere e lanciare petardi, razzi e simili in occasione del Capodanno che, se non controllati, possono creare una situazione di pericolo per incendi ai fabbricati rurali situati all'interno dei centri abitati;

Ritenuto doveroso provvedere in merito, adottando tutte le misure cautelative atte a garantire l'incolumità e la tranquillità dei cittadini nonché la salvaguardia del patrimonio, con particolare riferimento a livello edilizio in legno, caratteristico del territorio comunale;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 81 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 05/08/2008;

ORDINA

il divieto in tutto il territorio comunale della pratica dell'usanza di accendere e lanciare petardi, razzi e simili a distanza inferiore di metri 100 dai fabbricati rurali o in legno.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €.300,00.

La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Comelico Superiore.

I Funzionari ed agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, oppure può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Comelico Superiore, 29/12/2017



Il Sindaco
Marco Staunovo Polacco